



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER L'INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DI UN'OPERA PUBBLICA DENOMINATA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE TRA LE VIE INDIPENDENZA E BERTACCHI.

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

Visti:

- la Parte II, Titoli I e II del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4 e 13 della L.R. 11/03/2005, n. 12 - "Legge per il Governo del Territorio";
- la Deliberazione di Consiglio Regionale (D.C.R.) 13/03/2007, n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) 10/11/2010, n. IX/761 "Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi - V.A.S. - Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010, n.128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009 n.8/10971" e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con la Deliberazione 25/07/2012, n. IX/3836;
- il Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 04/10/2010, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/03/2011 e pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del 18/05/2011, la cui Variante Generale n. 1 è stata poi approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 03/06/2015 e n. 30 del 04/06/2015, pubblicate sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 22/07/2015;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01/03/2023, efficace ai sensi di legge, è stato dato avvio al procedimento in oggetto ed individuati contestualmente l'Autorità Proponente/Procedente e l'Autorità Competente, nonché Soggetti competenti, agli Enti territorialmente interessati ed i settori del pubblico coinvolti nell'iter decisionale;
- in data 02/03/2023 è stato pubblicato l'Avviso di avvio del procedimento nel sito informatico dell'Amministrazione comunale e all'Albo pretorio on-line;
- in data 08/03/2023 il suddetto Avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano "La Prealpina" e sul portale SIVAS di Regione Lombardia;
- in data 14/03/2023, prot. 19499, è stata data comunicazione del suddetto avvio alle ditte interessate, così come individuate nell'elaborato "Piano particellare esproprio" (Allegato C al PFTE);
- in data 28/03/2023, prot. 23405, è stata data comunicazione ai Soggetti competenti ed agli Enti territorialmente interessati di avvenuta messa a disposizione del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, provvedendo contestualmente alla pubblicazione della relativa documentazione sul sito web comunale e sul portale SIVAS di Regione Lombardia;



Città di
GALLARATE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI

- in data 30/03/2023, prot. 24147, è stata data comunicazione della suddetta messa a disposizione alle ditte interessate, così come individuate nell'elaborato "Piano particellare esproprio" (Allegato C al PFTE);

Considerato che:

- la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS si è svolta in modalità asincrona, a partire dal 28/03/2023 e si conclusa in data 27/04/2023, di cui si allega verbale (**All. A**);
- nella fase di messa a disposizione sono pervenuti i seguenti pareri, di seguito elencati e sintetizzati in allegato (**All. B**):
 - 1) parere prot. 25653/2023 da parte di ATS Insubria;
 - 2) parere prot. 29020/2023 da parte della Provincia di Varese;
 - 3) parere prot. 29790/2023 da parte di ARPA Lombardia;
 - 4) parere prot. 31320/2023 da parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- dal complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, dal verbale della Conferenza di Verifica (**All. A**), nonché dai pareri degli Enti competenti in materia ambientale e dai Soggetti territorialmente interessati (**All. B**), si desume che la Variante non presenta caratteristiche tali da dover essere assoggetta a VAS;

DECRETA

- 1) **di non assoggettare** alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la Variante al piano dei servizi e al piano delle regole del vigente Piano di Governo del Territorio per l'individuazione puntuale di un'opera pubblica denominata "Realizzazione collegamento stradale tra le Vie Indipendenza e Bertacchi";
- 2) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento nella specifica sezione del sito web dell'Ente e sul portale SIVAS di Regione Lombardia.

L'Autorità Competente
Il Dirigente
Ing. Cristiano Tenti
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

L'Autorità Procedente
Il Dirigente
Arch. Marta Cundari
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER L'INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DI UN'OPERA PUBBLICA DENOMINATA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE TRA LE VIE INDIPENDENZA E BERTACCHI.

VERBALE CONFERENZA DI VERIFICA

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01/03/2023, efficace ai sensi di legge, è stato dato avvio al procedimento in oggetto ed individuati contestualmente l'Autorità Proponente/Procedente e l'Autorità Competente, nonché i Soggetti competenti, gli Enti territorialmente interessati ed i settori del pubblico coinvolti nell'iter decisionale.

In data 02/03/2023 è stato pubblicato l'avvio del procedimento nel sito informatico dell'Amministrazione comunale e all'Albo pretorio on-line.

In data 08/03/2023 il suddetto Avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, sul quotidiano "La Prealpina" e sul portale SIVAS di Regione Lombardia.

In data 14/03/2023, prot. 19499, è stata data comunicazione del suddetto avvio alle ditte interessate, così come individuate nell'elaborato "Piano particellare esproprio" (cfr. Allegato C al PFTE).

In data 28/03/2023, prot. 23405, è stata data comunicazione ai Soggetti competenti ed agli Enti territorialmente interessati di avvenuta messa a disposizione del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, provvedendo contestualmente alla pubblicazione della relativa documentazione sul sito web comunale e sul sito SIVAS di Regione Lombardia.

In data 30/03/2023, prot. 24147, è stata data comunicazione della suddetta messa a disposizione alle ditte interessate, così come individuate nell'elaborato "Piano particellare esproprio" (Allegato C al PFTE).

La specifica documentazione è stata messa a disposizione mediante pubblicazione nella sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio:

- <https://www.comune.gallarate.va.it/pianificazione-e-governo-del-territorio/territorio-e-urbanistica/servizio-urbanisticaespropri/pianificazione-e-governo-del-territorio-d-lgs-332013/proposte-di-trasformazione-urbanistica-c-2/iniziativa-pubblica/>

Contestualmente la medesima documentazione è stata pubblicata sulla piattaforma web SIVAS di Regione Lombardia:

- <https://www.sivas.servizirl.it/sivas> (Id. procedura n. 128905).

La Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS si è svolta in modalità *asincrona*, a partire dal 28/03/2023 e si conclusa in data 27/04/2023.

Nella fase di messa a disposizione sono pervenuti i seguenti pareri, di cui 3 entro i termini e 1 fuori termine:

N	Mittente	Prot. e data invio	Prot. e data ricezione
1	ATS Insubria	39841 del 05/04/2023	25653 del 05/04/2023
2	Provincia di Varese	20050 del 18/04/2023	29020 del 19/04/2023
3	ARPA Lombardia	63465 del 21/04/2023	29790 del 21/04/2023
4	Parco Lombardo della Valle del Ticino	49063 del 28/04/2023	31320 del 02/05/2023

Tutti i suddetti pareri sono stati presi in considerazione e valutati ai fini del procedimento di verifica in oggetto.

I Soggetti competenti e gli Enti territorialmente interessati, concordano in modo univoco in merito alla **non assoggettabilità alla VAS della Variante**, indicando aspetti di dettaglio e attuativi che devono trovare opportuno riscontro in sede di predisposizione finale degli elaborati di variante al PGT vigente, di progettazione definitiva/esecutiva dell'opera pubblica, nonché di esecuzione finale dell'opera stessa.

L'analisi di dettaglio dei pareri sarà sintetizzata in uno specifico allegato del Decreto di non assoggettabilità alla VAS.

L'Autorità Competente
Il Dirigente
Ing. Cristiano Tenti
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

L'Autorità Procedente
Il Dirigente
Arch. Marta Cundari
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

(Allegato parte integrante del Decreto di non assoggettabilità alla VAS)

N	Soggetto	Parere	Istruttoria Considerazioni in merito
1	ATS Insubria, Prot. 25653 del 05/04/2023	Preso atto che l'intervento consiste nella realizzazione di un collegamento viario, della lunghezza di metri 50 circa, tra le Vie Indipendenza e Bertacchi, e che tale opera non richiede l'arretramento delle recinzioni attualmente presenti, interessando esclusivamente porzioni di terreno non edificato. Si formula comunque la presente osservazione: dalla documentazione esaminata non risulta la presenza di vincoli ambientali competenti a questa Agenzia, pertanto si considera come dato di fatto che non vi sono pozzi o sorgenti destinati ad uso potabile nonché il rischio di intercettazione di falde acquifere, come pure non risultano presenti impianti di telefonia cellulare ed elettrodotti. In caso contrario, dovranno essere applicate rigorosamente le disposizioni e le limitazioni imposte dalle specifiche norme nazionali e regionali vigenti in materia; Non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si rilevano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell'intervento proposto.	Si prende atto Si prende atto
2	Provincia di Varese, prot. 29020 del 19/04/2023	Nessuna rilevanza rispetto al paesaggio pur collocandosi la variante nella porzione terminale dell'area individuata dal PGT come agricola, di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico. Gli interventi prevedono limitati movimenti di terra, con modeste altezze dei fronti di scavo e di rilevato e non modificano in maniera significativa la percezione del paesaggio rispetto a quello esistente, pertanto, non si ritiene necessario attivare la procedura di VAS per la Variante di che trattasi. In relazione alla componente ecologica le previsioni progettuali non evidenziano criticità non andando ad interferire con elementi della rete sovralocale (RER e REP). Per quanto concerne l'incidenza rispetto agli ambiti agricoli individuati dalla pianificazione provinciale l'opera infrastrutturale ne interesserà circa 250 mq. Già in questa sede si può anticipare che la sottrazione di tale superficie, collocata al margine dell'ambito stesso, non costituisce una criticità. In relazione al sistema viabilistico non si ritiene necessario attivare la procedura di VAS per la variante e non si individuano elementi di non	Si prende atto Si prende atto Si prende atto Si prende atto

N	Soggetto	Parere	Istruttoria Considerazioni in merito
		compatibilità della stessa con il PTCP in quanto l'opera prevista ha solo minimi riflessi sui flussi di traffico a livello di quartiere. Nessuna osservazione rispetto alla tutela delle risorse idriche. Per quanto riguarda il tema del recapito dei reflui si fanno presenti le seguenti osservazioni. Dal RP si rileva che <i>"il progetto prevede una superficie interessata da pavimentazione pari a mq 280 comprensiva del camminamento pedonale, quindi comunque (...) inferiore ai requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica e geologica di cui all'art. 12, comma 1 lettera a). Al fine di rispondere ai requisiti minimi, durante la realizzazione dell'opera si provvederà alla costruzione di un sistema filtrante secondo la tipologia indicata in fig. 38 al testo coordinato e successivo avvio delle acque in fognatura qualora venga superata la capacità d'infiltrazione."</i> Relativamente alla possibilità prevista di inviare le acque eccedenti la capacità di infiltrazione in fognatura, si fa presente l'art 57, comma 7, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: <i>"Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."</i> Sarà pertanto necessario valutare un progetto che consenta il completo smaltimento delle acque meteoriche in recapito diverso dalla fognatura. Dal punto di vista geologico non si evidenziano rilevanze ma si rammenta al Comune che la Variante dovrà essere corredata anche da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 1" (che costituisce il nuovo schema di asseverazione in sostituzione dell'ex "Allegato 6"), che con essa andrà adottato e approvato. Da quanto dichiarato nel RP sembra che la variante assicuri un BES non superiore a zero grazie alle restituzioni di superfici urbanizzabili apportate dalla variante n. 1 (anno 2015) rispetto alle previsioni vigenti al 2 dicembre 2014; è comunque necessario che, in sede di adozione, venga aggiunta della documentazione cartografica esplicativa (o un estratto) comprovante che la suddetta superficie sottratta all'areale agronaturale sia effettivamente compensata da superficie di pari grandezza e con le stesse (o maggiori) qualità agricole e paesaggistiche.	Si prende atto Adempimento da effettuarsi in sede di progettazione definitiva/esecutiva Adempimento che sarà ottemperato prima dell'adozione della Variante Adempimento che sarà ottemperato prima dell'adozione della Variante

N	Soggetto	Parere	Istruttoria Considerazioni in merito
		Visti gli esiti dell'istruttoria, si ritiene che la Variante non presenti caratteristiche tali da dover essere assoggettata a VAS.	Si prende atto
3	ARPA Lombardia, prot. 29790 del 21/04/2023	Relativamente alla possibilità prevista di inviare le acque eccedenti la capacità di infiltrazione in fognatura, si fa presente l'art 57, comma 7, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ufficio d'Ambito: <i>"Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."</i> Pertanto, in fase esecutiva dovrà essere valutato un progetto che preveda il completo smaltimento delle acque meteoriche in recapito diverso dalla fognatura. Dalla rappresentazione della Carta di fattibilità geologica e dal RP (pag.20) emerge che il nuovo tratto stradale interessa un'area ricadente in Classe di fattibilità geologica 3 - Sottoclasse 3a - <i>Aree dalle caratteristiche geomeccaniche scadenti</i>. In attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, la variante dovrà essere corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) secondo lo schema dell'Allegato 1 all'Allegato A della D.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6314 di congruità urbanistica della variante in relazione alla componente geologica del PGT, a firma di geologo abilitato. Tale dichiarazione dovrà essere adottata unitamente alla variante urbanistica e con essa approvata. Si rammenta che in tutti gli interventi in cui si determini la produzione di terre e rocce da scavo si dovrà procedere nel seguente modo: • esecuzione di caratterizzazione preliminare dei terreni ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 ai fini della verifica della non contaminazione del materiale, nel caso di solo riutilizzo in sito del materiale escavato all'interno dello stesso cantiere di produzione in ottemperanza agli artt. 185 c.1 lettera c del D.lgs 152/06 e art. 24 del DPR 120/2017; • esecuzione di caratterizzazione preliminare dei terreni ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 ai fini della non contaminazione del materiale e presentazione della dichiarazione ex art. 21 del DPR 120/2017 almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo, nel caso di movimentazione delle terre prodotte anche presso altro sito di destinazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa ad ARPA e ai Comuni del sito di produzione e di destino delle terre. <i>[omissis ...]</i>	Adempimento da effettuarsi in sede di progettazione definitiva/esecutiva Adempimento da effettuarsi in sede di progettazione definitiva/esecutiva Trattasi di adempimenti da effettuarsi in fase esecutiva dell'opera.

N	Soggetto	Parere	Istruttoria Considerazioni in merito
		In relazione alla piantumazione di specie arboree ed arbustive, dovranno essere considerate la funzionalità paesistico-ambientale ed ecologica, impiegando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e idonee al contesto ecologico e territoriale, escludendo tassativamente le specie alloctone infestanti di cui all'elenco delle liste nere aggiornate con D.g.r. n. XI/2658 del 16 dicembre 2019 (che sostituisce integralmente gli allegati D ed E della D.g.r. n.VIII/7736 del 24/07/2008). In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione lungo il nuovo braccio stradale, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00, con cui la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di illuminazione esterna pubblica e privata, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso. Si ricordano inoltre i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Ministero dell'Ambiente con Decreto 28 marzo 2018 (GU n.98 del 28/04/2018) e con Decreto 27 settembre 2017 (GU n.244 del 18/10/2017 - S.O. n.49) La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'appartenenza del comune alla fascia di rispetto dell'Osservatorio Città di Legnano e del <i>New Millenium Observatory</i>, nonché alla prossimità con il Parco regionale della Valle del Ticino. Visto che la nuova infrastruttura stradale risulta limitrofa ad insediamenti residenziali, si ricorda la necessità di acquisire, prima della realizzazione del progetto, la nuova viabilità sotto il profilo dell'impatto acustico (art.8, commi 2 e 2-bis, L. 447/95 - art.5 L.r. 13/01 - D.P.R. 142/04), nelle forme previste dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e fatto salvo quanto previsto dal DPR n. 227/11, al fine della valutazione delle emissioni di rumore prodotte nell'ambiente esterno. In fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti,	Adempimento da effettuarsi in sede di progettazione definitiva/esecutiva Adempimento da effettuarsi in sede di progettazione definitiva/esecutiva Adempimento da effettuarsi in sede di progettazione definitiva/esecutiva Trattasi di adempimento da effettuarsi in fase esecutiva dell'opera.

N	Soggetto	Parere	Istruttoria Considerazioni in merito
		di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea. Al fine di contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante la fase di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che: "L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato". Dalla valutazione della documentazione presentata, non sono emerse particolari criticità rispetto al progetto di variante o vincoli interessanti le aree.	Trattasi di adempimento da effettuarsi in fase esecutiva dell'opera. Si prende atto
4	Parco Lombardo della Valle del Ticino, prot. 31320 del 02/05/2023	Consumo di suolo: il bilancio ecologico risulta superiore a zero in quanto, rispetto alle previsioni del PGT vigente alla data del 02/12/2014 (data di entrata in vigore della LR 31/2014), gli effetti conformativi della variante del 2015, uniti a quelli della presente variante, consentono di quantificare un complessivo BES di mq 709.630 (a fronte di una superficie di aree trasformate a destinazione agricola pari a 709.880 mq). Bilancio idrico: la variante non comporta un incremento del carico insediativo, essendo l'opera pubblica in progetto funzionale all'esistente abitato. Viabilità e traffico veicolare: La variante non comporta incremento del flusso veicolare nel quartiere, ma anzi, mira ad una razionalizzazione del traffico veicolare esistente, che, attualmente, presenta criticità di accesso. Si evidenzia che tale infrastruttura consentirà una più agevole accessibilità da parte dei mezzi di soccorso alla frazione esistente. Esposizione della popolazione all'inquinamento acustico ed elettromagnetico: Non si ravvisano criticità riferite all'aumento di emissioni acustiche derivanti dalla previsione della nuova infrastruttura che, anzi, consentirà di delocalizzare parte dell'attuale traffico veicolare, attualmente obbligato nell'unica strada di accesso alla frazione abitata, nella quale, a causa delle dimensioni geometriche della	Si prende atto Si prende atto Si prende atto Si prende atto

N	Soggetto	Parere	Istruttoria Considerazioni in merito
		carreggiata, spesso i conducenti sono costretti ad effettuare manovre in retromarcia nei punti più stretti, con conseguente aumento delle emissioni acustiche (utilizzo del clacson, presenza prolungata a motore acceso sul tratto stradale, ecc.). Elementi del paesaggio e del sistema ecologico: L'intervento in progetto non comporta modifiche alla destinazione d'uso complessiva della zona. Gli interventi di adeguamento del tracciato prevedono limitati movimenti di terra, con modeste altezze dei fronti di scavo e di rilevato, e non modificano in maniera significativa la percezione dell'ambiente, rispetto al tracciato esistente. I fronti di maggiore altezza saranno rivestiti verticalmente con elementi in pietra, riprendendo la tipologia già presente lungo la Via Giovanni Locarno in prossimità del "Castello di Crenna". Per quanto riguarda gli impatti legati alla flora e alla fauna presenti nell'area, considerata l'esigua estensione dell'intervento, gli effetti significativi si avranno esclusivamente nella fase di realizzazione delle opere. Relativamente alla flora, si fa presente che una volta eseguite le opere si provvederà a ripristinare la copertura vegetale, mediante la piantumazione di arbusti autoctoni. Il taglio della vegetazione esistente e le trasformazioni dell'assetto dei suoli, pertanto, si ritiene non comportino modifiche nella struttura degli ecosistemi locali esistenti e non implica perdita di naturalità. Ritenuto che: • fronte delle valutazioni delle possibili soluzioni alternative effettuate dal Comune, si prende atto delle motivazioni a sostegno della scelta localizzativa prescelta e della natura pubblica dell'opera a giustificazione della proposta di variante; • dal momento che per la realizzazione dell'opera sarà necessaria l'eliminazione di alcune essenze arboree, il progetto stradale dovrà, in fase esecutiva, farsi carico di un adeguato progetto del verde che preveda la piantumazione di essenze arboree e arbustive appartenenti a specie autoctone; a tal proposito si segnala che le specie indicate in relazione non appartengono a quelle autoctone, tipiche dei nostri luoghi; • il nuovo tratto è a margine del tessuto consolidato e a confine con un'area destinata all'agricoltura, come classificata dal PGT, e di ciò si deve tener conto per una progettazione attenta all'inserimento paesaggistico oltre che per le opere a verde anche in relazione alle soluzioni mitigative dei muri di contenimento.	Si prende atto Si prende atto Adempimento da effettuarsi in sede di progettazione definitiva/esecutiva Adempimento da effettuarsi in sede di progettazione definitiva/esecutiva

